



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

N. 220 Reg. Gen.

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE N. 59 DEL 29-04-2019

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 E
RICOGNIZIONE FINALE ANNO 2018. (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)**

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 47 in data 27/12/2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019-2021 e il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 16/01/2019, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 in data 27/06/2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;
- con determinazione del responsabile dell'Area n 492 del 22/10/2018, è avvenuta la costituzione del fondo per l'anno 2018 delle risorse decentrate stabili destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, atto che è stato oggetto di informativa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n 152 del 28/11/2018, sono stati forniti, alla delegazione trattante di parte pubblica, gli indirizzi sulla costituzione e destinazione delle risorse decentrate variabili, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

pag. 1

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - a) **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - b) **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione”;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei*

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 9 al CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, nella quale *“le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;*

Visto che l'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018 impone di inserire la quota annuale pari allo 0,20% del *“monte salari”* dell'anno 2001 (già prevista dall'art. 32, comma 7 del CCNL 22.01.2004) all'interno del cosiddetto *“Importo unico consolidato 2017”*. Rispetto a questo importo, l'ARAN si era così pronunciata: *“La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL; nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (...) suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema”;*

Accertato che l'ARAN ma soprattutto il MEF si sono espressi favorevolmente sul fatto di inserire *“anche”* lo 0,20% nell'unico importo consolidato 2017 e che le cifre così lealmente e correttamente ricostruite ad innalzamento del limite, vanno rigorosamente in economia fino all'anno 2017, mentre successivamente si consolidano;

Rilevato che nelle risorse stabili devono quindi essere comprese le risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001, per l'importo di euro 1.650,00, già inserite nella costituzione del fondo, a far data dal 2011;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2019 nel prospetto allegato al presente **atto (ALL. A):**

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 ed alla ricognizione finale del fondo anno 2018, per la quota individuata come economia, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 e che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che, ai fini della costituzione del fondo anno 2019 sono stati rilevati i seguenti fatti:

- sono state inserite le risorse previste dal contratto ai sensi dell'art 67 co. 2 lett a) CCNL 21.05.2018 pari ad euro 83,20 per 21 dipendenti in servizio al 31.12.2015, per un totale di € 1.747,20;
- a far data dall'1/1/2019 il personale comandato presso il Consorzio NE.VI è sceso da tre a due unità, conseguentemente va reinserita, tra le somme fisse, la somma di €2.840,00 che era stata a suo tempo elisa dal fondo del Comune di Nove in quanto trasferita virtualmente e per tutta la durata del comando come capacità di spesa aggiuntiva del Consorzio Nord Est Vicentino;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2019:
 - a) sono state inserite le previsioni delle somme derivanti dall'applicazione dell'art 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018, comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) sulla base dei criteri contrattati e del relativo regolamento, approvato, come allegato D) al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Nove siglato in data 19.09.2018, quantificati in via preventiva in euro 35.000,00 salvo diversa consuntivazione finale;
 - b) sono state inserite le economie:
 - da lavoro straordinario, rilevate a consuntivo anno 2018, di euro 161,98 (determina n.57/2019)
 - da indennità condizioni lavoro e specifiche responsabilità personale interno rilevate a consuntivo anno 2018, di euro 3,50 (determina n.44/2019)
 - da indennità condizioni lavoro personale servizi esterni, rilevate a consuntivo anno 2018 di euro 331,55 (determina n.43/2019)

Evidenziato che le economie derivanti dalla ripartizione degli inventivi 2018 non essendo ancora state contabilizzate, saranno oggetto di successivo provvedimento integrativo del fondo 2019, parte variabile;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 112.425,03 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2019.*", e nell'importo complessivo rideterminato per l'anno 2018 pari ad allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie definitive dell'anno 2019 poiché gli incentivi di produttività di competenza dei dipendenti non sono stati erogati alla data odierna e che il tutto sarà oggetto di ricognizione finale al fine di far confluire le economie di spesa nelle risorse destinate per il 2019 alla performance collettiva organizzativa ed individuale;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale ritiene che nel concetto di "*trattamento accessorio*" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che, ai fini della ricognizione finale anno 2018, le risorse pari ad €. 88.570,31 sono state utilizzate nel seguente modo:

- finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già in essere all'1.1.2018 per € 17.389,83 (voce da considerarsi al lordo di eventuali assenze per malattia);
- finanziamento progressioni attribuite con decorrenza 1.1.2018 € 3.612,79;
- finanziamento dell'indennità di comparto per € 10.365,62;
- finanziamento delle indennità previste ex art. 17 comma 2, lett. d) del CCNL 04.04.1999 ora indennità condizione lavoro (rischio e maneggio valori) e delle indennità previste art.7 comma 4 lett.f) e art.70 quinquies comma 1 CCNL 21.5.18 PER specifiche responsabilità, per € 1.800,00 lordi, di cui € 1.424,95 liquidati e la differenza ad economia fondo 2019;
- finanziamento della produttività collettiva residuale (da risorse stabili) per € 42.202,07;

Evidenziato che nel fondo per le risorse decentrate variabili, vengono allocati € 35.497,03 così individuati:

1. Risorse variabili di cui all'art 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018:

Fondi per gli incentivi per le funzioni tecniche – art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 quantificati in 35.000,00(importo lordo dipendente) in base a quanto calcolato dall'U.T.;

2. Risorse variabili di cui all'art 67 comma 3 lettera e) CCNL 21.05.2018:
Economie dal lavoro straordinario anno 2018: € 161,98;

3. risorse di cui All'art.68 comma 1) non utilizzate nell'anno di competenza: Economie da erogazioni indennità varie € 335,01;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Richiamato il Decreto Sindacale Prot.n. 000018 del 03.01.2018, come integrato dal decreto prot.n.2025 del 02.03.2018, di nomina della sig.ra Bagarella Margherita a responsabile dell'Area finanziaria

DETERMINA

1. Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, per l'importo complessivo di **euro 105.539,90** dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);
2. Di procedere quindi alla ricognizione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2018, viste le risultanze finali dell'esercizio, per un importo complessivo pari a **€ 110.585,00 delle somme soggette a limite**, come dall'allegato prospetto sub a) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, il quale ridetermina anche i fondi delle risorse decentrate per gli anni 2016 e 2017 dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);
3. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 relativi alla spesa del personale;
5. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
6. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
10. Di trasmettere la presente determinazione all'Organo di revisione Contabile, unitamente alla determina di liquidazione dei compensi incentivanti relativi all'anno 2018, al fine di acquisire il relativo parere sulla costituzione del fondo anno 2019 e ricognizione finale del fondo anno 2018;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Bagarella dott.ssa Margherita;
13. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Margherita Bagarella
(firmato digitalmente)